



Ente Parco Regionale del Conero

PROVVEDIMENTO Del COMMISSARIO STRAORDINARIO Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017

N. 9

Data 12.12.2017

Prot. n. 4771/17

OGGETTO: Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la rappresentanza e difesa dell'Ente per il ricorso promosso dalla Ditta Wind Tre S.p.A. del 17/11/2017.

L'anno 2017, il giorno quattro del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente Parco Regionale del Conero l'Arch. Maurizio Piazzini;

Che il Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente stesso assume le funzioni spettanti al Consiglio Direttivo;

Visto e condiviso il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di resistere, come resiste, al ricorso promosso dalla ditta Wind e rappresentata dall'Avv. Giuseppe Sartorio (elettivamente domicilia in Ancona, presso lo studio dell'avv. Riccardo Leonardi), per "l'annullamento della nota prot. 3591 del 18.09.2017 dell'Ente Parco del Conero ed ogni altro atto presupposto" ed il Piano del Parco con riferimento all'art. 19 del q.P 02 del PdP, il tutto nel "Giudizio r.g. 328/2017, proposto per l'ottemperanza della sentenza n. 34/2017, pubblicata il 10.01.2017";
- 3) di affidare, come di conseguenza affida, all'Avvocato Andrea Galvani di Ancona, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente Parco Regionale del Conero nell'ambito della Vertenza di cui al precedente punto 2;
- 4) di impegnare per le competenze professionali al suddetto Avvocato, la somma di € 3.866,67 lorde quale acconto della spesa come da preventivo ns. prot. 4600/2017 e la restante parte a conclusione del giudizio dando atto che la spesa stessa troverà imputazione al Capitolo 0111.13.028 del Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017;
- 5) promuovere con il Comune di Numana la promozione di azioni e strumenti di piano coordinati in modo da raggiungere gli obiettivi condivisi del Piano del Parco e assicurare una diminuzione



- dell'inquinamento elettromagnetico già presente nel territorio del Parco e comunque verificare il progetto rispetto all'intera area di possibile installazione e gli impatti paesaggistici di tale scelta di localizzazione, operando anche opportune misure di mitigazione paesaggistica;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che in data 23.11.2017, nostro Prot. 4530/17 è pervenuto all'Ente Parco da parte dello Studio legale Avv. Giuseppe Sartorio di Napoli (domiciliato presso Avv. Riccardo Leonardi di Ancona) i Motivi Aggiunti da valere anche quale autonomo ricorso per la ditta Wind Tre s.p.a. contro il Comune di Numana nonché contro l'Ente Parco Regionale del Conero e la Regione Marche e nei confronti del Ministero per i Beni e le attività Culturali;

che il ricorso presentato è per la declaratoria di Nullità e/o per l'Annullamento, previa sospensione della nota prot. 3591 del 18.9.2017, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso ove occorra il Verbale della commissione Tecnica della seduta del 07/09/2017, Il Piano del Parco, approvato con DACR Marche n. 154 del 2.2.2010, con riferimento all'art. 19 del q.P. 02 del Paino rubricato "infrastrutture ed impianti per enti gestori e servizi pubblici";

che il ricorso è anche per motivi aggiunti nel giudizio r.g. 328/2017, proposto per l'ottemperanza della sentenza n. 34/2017, pubblicata il 10.1.2017.

Considerato che,

questo Ente con nota prot. n. 3591 del 18/09/2017 richiedeva il completamento delle memorie difensive alla società Wind trasmesse tramite lo sportello Unico del comune di Numana con nota del 02/08/2017 prot.n. 11887 (ACQUISITA A NS PROT. . 3243 DEL 02/08/2017) , nell'interesse stesso della società, in quanto la documentazione presentata (tramite lo Sportello Unico del Comune di Numana con nota del 02/08/2017 prot. n. 11887, acquisita a ns prot. n. 3243 del 02/08/2017) non era sufficiente per assicurare un corretto contraddittorio.

a tali richieste formulate, la ditta Wind produceva una nota sintetica inviata direttamente a questo Ente, non correttamente (si veda a tal proposito co.1 ter dell'art. 5 del DPR 380/01), con le indicazioni di seguito riassunte:

In prima analisi viene osservato che "la documentazione da voi richiesta non è prevista tra i documenti che il Regolamento del Parco prescrive debbano essere forniti per il rilascio del nullaosta"

Tale indicazione non può ritenersi pertinente perché la documentazione richiesta è proprio per dar seguito a quanto contenuto nella sentenza n. 23/2016 del TAR che indica che il contraddittorio è "utile per valutare sia le ragioni di natura tecnica su cui la ricorrente fonda la scelta dell'area di installazione ..." e perché proprio il Regolamento del Parco indica come necessario la presentazione di relazioni particolari e specialistiche e fa un elenco esplicativo prevedendo a tal proposito al co. 5 art. 2.3 del regolamento del Parco che "Altri atti informazioni o documenti non previsti nell'Allegato A possono essere richiesti solo se strettamente necessari al completo svolgimento dell'istruttoria" ed il Piano del Parco proprio all'art. 19 del qP 02 prevede sia necessario "uno studio Integrato di settore".

Di seguito la stessa nota si contraddice nei termini e cioè indica proprio il passaggio della sentenza del TAR indicando "di riesaminare la richiesta di nullaosta valutando le ragioni di natura tecnica su cui la Wind ha fondato la scelta dell'area su cui installare l'impianto", indicando poi che queste ragioni fossero già esposte nella relazione prodotta agli atti in giudizio.



La stessa nota ammette proprio la necessità di una verifica tecnica in tal senso tanto che viene presentata una “relazione tecnica” con le indicazioni di “tutte le postazioni attive sul territorio di proprietà della scrivente società (Wind ndr), con la specifica indicazione della localizzazione delle stesse”. Tale documento non ha proprio le funzioni di relazione in quanto non viene relazionato niente ma vi sono esclusivamente delle immagini con indicazioni grafiche non spiegate e la localizzazione delle antenne Wind; ma nulla viene argomentato al riguardo.

Poi continua con l'indicazione che “copia delle autorizzazioni, titolo edilizi e nullaosta riferiti a tali impianti potranno essere estratte dalla documentazione in possesso dell'amministrazione locale competente per territorio”. Tale precisazione non completa la pratica e si ritiene necessario che lo Sportello Unico del Comune di Numana dia indicazioni e/o certificazioni a tal riguardo di liceità di tali impianti, anche per l'antenna presente della TIM sito “AN64 Marcelli” per cui è indicato l'accorpamento su questa antenna.

La nota continua che l'analisi richiesta rispetto al “tipo di collegamento e dotazione ... massima lunghezza ecc.ecc.” non risulterebbe essere esaustiva in quanto i dati potrebbero cambiare in base all'ambiente di propagazione e all'elevato traffico in un determinato momento anche della stessa giornata, e quindi non presenta niente al riguardo. Rispetto a questa puntualizzazione, si prende atto invece che la società Wind indica tale richiesta produca un elaborato non esaustivo e nell'interesse della stessa società si ritiene utile che la stessa presenti ogni documento ritenuto necessario per assolvere a tale richiesta e rendere il documento esaustivo sotto ogni profilo dalla stessa evidenziato. L'Ente come indicato al co. 6 dell'art. 14.4 del regolamento del Parco risulta opportuno richiedere un parere d'intesa all'Arpam per il controllo della presente pratica.

Infine la nota indica che per minimizzare il numero d'impianti presenti sulla zona di intervento la struttura è stata progettata in modo da ospitare più di un gestore e che la stessa società Wind ha raccolto la disponibilità di Telecom Italia.

Con nota n. 819227 la TIM manifesta l'interesse alla condivisione del sito e la dismissione dell'impianto esistente con indicazione delle esigenze tecniche da prevedere sul palo. Tale manifesto interesse a ns avviso dovrà essere supportato da progetto definitivo esecutivo da sottoporre ai vari Enti interessati compresa la soprintendenza che deve valutare l'impatto paesaggistico dei nuovi apparati da installare e l'Arpam per i parametri sanitari da indagare.

È però vero che la sentenza 23/2016 indica in maniera espressa che “a differenza di quanto sostenuto dall'Ente Parco nella propria memoria del 13.04.2016, non è condivisibile l'interpretazione del citato articolo 19 come clausola di salvaguardia che impedirebbe l'installazione di antenne fino alla pianificazione in esse prevista. Tale interpretazione, oltre ad essere fornita solo nelle memorie difensive, è infatti contrastante con la lettera del citato articolo, che non prevede alcun divieto transitorio in attesa dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute”.

Quindi il TAR pur non sconfessando l'ente nella necessità di uno “studio integrato di settore”, prende la posizione della società Wind per poter valutare singolarmente ed anche in assenza di una pianificazione generale la presente istanza.

Le richieste di integrazione sono proprio in linea con questa interpretazione del TAR e pur non prestando piena acquiescenza al contenuto della stessa, si ritiene che la proposta di installazione dell'Antenna Wind debba essere valutata rispetto i principi generali dell'art. 19 del qP 02 del PdP.

Quindi rispetto al co 1 del succitato articolo:

1 Sono ammesse infrastrutture a rete e/o puntuali di tipo aereo, oltre a quelle esistenti e a quelle previste all'interno di APS, esclusivamente a seguito di studi integrati di settore che dimostrino il preminente interesse pubblico delle stesse e la minimizzazione degli impatti ambientali.



vista l'interpretazione del TAR, viste le disposizioni di legge sulla telefonia, in particolar modo il D.lgs 259/2003, che individua tali impianti come di interesse pubblico, visto il parere dell'Arpam e la prevista dismissione dell'impianto esistente nella stessa zona, si ritiene in linea di principio l'intervento ammissibile, fatte salve le opportune valutazioni in sede di rilascio di nullaosta. Manca infatti (o lo stesso non è completo) uno studio integrato (integrato tra le varie materie che interessano l'intervento che sono di natura ambientale, paesaggistica, sanitario, ecc.) di settore.

2Vanno inoltre favorite iniziative per la riduzione degli impianti attuali, della loro dimensione e del loro impatto sul paesaggio e sull'ambiente naturale. Tale obiettivo deve essere reso obbligatorio nel caso di progetti di ristrutturazione anche parziale degli impianti esistenti.

considerato che il comma presente non prevede la non possibilità di realizzare nuove antenne ma lo ritiene funzionale ad un'operazione di riduzione degli impatti attuali sia dal punto di vista ambientale, che paesaggistico. Tale strumento reso obbligatorio per la ristrutturazione risulta ancor più cogente nel caso di nuove realizzazioni.

Considerata la non espressione di parere negativo della soprintendenza in merito all'impatto paesaggistico dell'opera e considerato soprattutto la dismissione di antenna esistente, si ritiene in linea di principio l'intervento ammissibile, fatte salve le opportune valutazioni in sede di rilascio di nullaosta come sopra rappresentate.

3In particolare per le antenne radio telefoniche deve essere individuato un unico possibile sito di concentrazione di tali impianti all'interno del Parco, compatibilmente con le esigenze di interesse pubblico, onde minimizzare i relativi impatti ambientali. L'esatta localizzazione deve essere effettuata a seguito della verifica di fattibilità tecnico ambientale dell'intervento con priorità per il sito individuato nella CTR, sezione 293040, a sud di San Pietro al Conero, alla quota di circa 440 slm.

non si hanno argomentazioni tecniche per opporsi alle esposizioni della società Wind che ritiene necessario il nuovo sito e la non possibilità di copertura di tale sito; visto anche il parere del TAR che indica come "il Collegio ritiene che tale disposizione non integri un totale divieto dell'installazione di antenne telefoniche in zone diverse, dovendo essa essere interpretata conformemente ai principi in materia stabiliti dal D.lgs 259/2003". si ritiene in linea di principio l'intervento ammissibile.

4Tali impianti in aree SIC e ZPS possono essere realizzati soltanto per assicurare i servizi minimi (elettricità, acqua, tele radio comunicazioni pubbliche), evitando in ogni caso di incidere su habitat e specie d'interesse comunitario. Qualora ne sia dimostrata la necessità, deve essere accuratamente scelta la localizzazione e la tipologia di antenne e strutture simili, nonché le azioni di mitigazione e compensazione ambientale ed ecologica .

All'interno dell'area di proprietà della RAI Way spa, individuata come UMI 03 ricadente nella UTE_N2a del quaderno q.P_02 e nella tavola q.P_01, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione degli immobili esistenti e per la realizzazione dei soli volumi tecnici strettamente necessari al funzionamento delle infrastrutture presenti; tutti i progetti dovranno prevedere la minimizzazione degli impatti ambientali.

comma non riferibile alla zona di cui ci si occupa.

In definitiva però non si può che ritenere che sia possibile il rilascio del nulla osta in quanto la pratica non è ancora completa, e che sia necessario procedere con la presentazione dei documenti necessari e di un nuovo (diverso) progetto che necessariamente dovrà contenere:

1 _ le puntualizzazioni da fornire da parte del Comune di Numana circa gli impianti della società Wind con indicazioni e/o certificazioni a tal riguardo di liceità di tali impianti (anche per l'antenna presente della TIM sito "AN64 Marcelli" per cui è indicato l'accorpamento su questa antenna);

e poi



- a) Studio integrato di settore completo di tutti i documenti già richiesti con nota prot. n. 3591 del 18/09/2017 e di ogni documento necessario, come indicato dalla Wind, ritenuto necessario per assolvere a tale richiesta e rendere il documento esaustivo sotto ogni profilo dalla stessa evidenziato;
- b) progetto di dismissione dell'Antenna TIM e progetto dell'antenna WIND con gli apparati aggiunti per l'accorpamento di altro gestore e relativo parere Arpam in materia (considerati i nuovi apparati da installare);
- c) si precisa che ai sensi dell'art. 14.4 del Regolamento del Parco tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata all'ARPAM per la richiesta di un parere d'intesa sul rispetto del Regolamento del Parco e per qualificato supporto tecnico in materia, anche rispetto alla rispondenza della documentazione a quanto indicato all'articolo 19 del qP 02 del PdP e all'art. 14.4 del Regolamento del Parco e per la verifica di qualificazione di quanto presentato rispetto allo "studio integrato di settore" richiesto al co. 1 dell'art. 19 del qP 02 del PdP.

Tale indicazione è stata oggetto di valutazione in sede di commissione in seduta del 30/11/2017 che ne ha condiviso i contenuti.

inoltre è opportuno in ordine alle ragioni del presente procedimento il comunicato stampa uscito dall'Ente Parco, anche opponendosi al ricorso della sentenza TAR 23/2016 o alle motivazioni aggiunte presentate dall'avv. Sartorio per la Società Wind in data 23/11/2017.

Di seguito lo stralcio del comunicato stampa:

Il Parco dice 'NO' all' antenna di Marcelli: serve un Piano comunale per la telefonia

La possibilità di intervento per nuove antenne all'interno del parco del Conero è disciplinata dal piano del parco ed in particolare dall'art. 19 Infrastrutture ed impianti per enti gestori e servizi pubblici.

Le direttive sono: Sono ammesse infrastrutture a rete e/o puntuali di tipo aereo, oltre a quelle esistenti e a quelle previste all'interno di APS, esclusivamente a seguito di studi integrati di settore che dimostrino il preminente interesse pubblico delle stesse e la minimizzazione degli impatti ambientali; Vanno inoltre favorite iniziative per la riduzione degli impianti attuali, della loro dimensione e del loro impatto sul paesaggio e sull'ambiente naturale. Tale obiettivo deve essere reso obbligatorio nel caso di progetti di ristrutturazione anche parziale degli impianti esistenti; In particolare per le antenne radio telefoniche deve essere individuato un unico possibile sito di concentrazione di tali impianti all'interno del Parco, compatibilmente con le esigenze di interesse pubblico, onde minimizzare i relativi impatti ambientali. L'esatta localizzazione deve essere effettuata a seguito della verifica di fattibilità tecnico ambientale dell'intervento con priorità per il sito individuato nella CTR, sezione 293040, a sud di San Pietro al Conero, alla quota di circa 440 slm. In sostanza, -spiega Gilberto Stacchiotti, presidente Ente Parco del Conero- fermo restando il valore strategico delle strutture necessarie al servizio di pubblica utilità quale è l'ambito delle telecomunicazioni, si richiedono studi approfonditi per rendere compatibili le esigenze tecniche alla tutela della salute e dell'ambiente. Questo obiettivo può essere facilitato da un apposito piano di telefonia che i Comuni potrebbero realizzare anche opportunamente in questa fase di adeguamento dei PRG al piano del parco, evitando una proliferazione degli impianti stessi ed una gestione conflittuale. Al momento il piano antenne risulta disponibile soltanto per la città di Ancona. La questione è complessa e delicata. Già in passato sono state occasione di richieste da parte di gestori telefonici per nuove antenne al poggio di Ancona e nel centro di Sirolo ed in entrambi i casi il parco ha espresso parere negativo e i progetti sono stati accantonati. Per quanto riguarda la recente richiesta della WIND per l'installazione di un'antenna di 25 metri in zona Marcelli va premesso che la stessa risale al 23 settembre 2015. Dopo il parere negativo espresso dall'Ente Parco il 6 ottobre 2015 e il successivo diniego da parte del Comune di Numana, il proponente ha presentato ricorso al TAR che - con sentenza del 10 gennaio 2017 - riscontrava sul piano procedurale la violazione dell'art. 10 bis L. 241/90 esprimendo un orientamento favorevole al gestore telefonico. Va altresì considerato che nella stessa zona è già presente una struttura simile seppure di minore altezza. L'attuale fase di adeguamento del PRG di Numana al piano del parco rappresenta quindi occasione favorevole per intraprendere contestualmente un percorso pianificatorio utile a gestire il servizio della telefonia mobile in un'ottica attenta alle nuove



tecnologie, al rispetto delle esigenze di tutela ed alla ricognizione delle antenne presenti ed autorizzate sul territorio. Per quanto ci riguarda, l'Ente parco conferma la propria disponibilità e piena collaborazione con il Comune di Numana per una strategia condivisa su questa specifica vicenda. E' questa la strada per ottenere i migliori risultati per il territorio e la comunità. Da questo punto di vista, la sensibilità dimostrata in questi giorni dalla comunità è uno stimolo importante e l'Ente parco si augura di aver portato un utile contributo di chiarezza'.

e le ragioni del Comune di Numana che per le vie brevi anche su interrogazioni in sede di Consiglio si opporrebbe a tale installazione.

Considerato che, il Piano del Parco prevede all'art. 19 "Infrastrutture ed impianti per enti gestori e servizi pubblici" del QP 02 del PdP che:

1 Sono ammesse infrastrutture a rete e/o puntuali di tipo aereo, oltre a quelle esistenti e a quelle previste all'interno di APS, esclusivamente a seguito di studi integrati di settore che dimostrino il preminente interesse pubblico delle stesse e la minimizzazione degli impatti ambientali.

2 Vanno inoltre favorite iniziative per la riduzione degli impianti attuali, della loro dimensione e del loro impatto sul paesaggio e sull'ambiente naturale. Tale obiettivo deve essere reso obbligatorio nel caso di progetti di ristrutturazione anche parziale degli impianti esistenti.

3 In particolare per le antenne radio telefoniche deve essere individuato un unico possibile sito di concentrazione di tali impianti all'interno del Parco, compatibilmente con le esigenze di interesse pubblico, onde minimizzare i relativi impatti ambientali. L'esatta localizzazione deve essere effettuata a seguito della verifica di fattibilità tecnico ambientale dell'intervento con priorità per il sito individuato nella CTR, sezione 293040, a sud di San Pietro al Conero, alla quota di circa 440 slm.

4 Tali impianti in aree SIC e ZPS ...omissis in quanto esterno alle zone indicate... All'interno dell'area di proprietà della RAI Way spa, ...omissis in quanto esterno alla zona indicata....

Dato che il Comune di Numana non ha approvato alcun piano della Telefonia e nella Variante Generale al PRG non ha indicato una normativa specifica in tal senso.

Per tali ragioni ritenendo il progetto non completamente rispondente a quanto richiesto dalla Normativa o meglio non avendo, il progetto, presentato uno "studio integrato di settore che può essere ritenuto tale e non ha indagato tutte le possibili alternative e mitigazioni da mettere in atto con un progetto specifico e quindi non superando di fatto le limitazioni poste dall'obbiettivo il co. 2 dell'art. 19 del qP 02 del PdP, è auspicabile che con il Comune di Numana si promuovano azioni e strumenti di piano coordinati in modo da raggiungere gli obiettivi condivisi del Piano del Parco e assicurare una diminuzione dell'inquinamento elettromagnetico già presente nel territorio del Parco e comunque verificare il progetto rispetto all'intera area di possibile installazione e gli impatti paesaggistici di tale scelta di localizzazione, operando anche opportune misure di mitigazione paesaggistica.

Dato che con delibera di Consiglio Direttivo n. 123 del 24.07.2017 è stato conferito incarico all'Avv. Andrea Galvani di Ancona per la rappresentanza e difesa dell'Ente per il ricorso promosso dalla Ditta Wind Tre S.p.A. per l'ottemperanza della sentenza del TAR n.34/2017; si ritiene di dover fattivamente resistere al ricorso promosso dalla ditta Wind anche per i Motivi aggiunti che hanno valore anche come autonomo ricorso quindi è necessario Rinnovare l'incarico allo stesso avvocato per dare continuità alla difesa dell'Ente;

Considerato che l'Avv. Andrea Galvani legale di fiducia dell'Ente Parco si è reso disponibile a rappresentare e difendere l'Ente Parco per il ricorso di cui sopra, concordando il compenso così come da preventivo nostro prot.4600/2017;

Si ritiene altresì opportuno individuare in capo l'Avv. Andrea Galvani di Ancona quale legale di fiducia a cui affidare il presente incarico, ritenendo altresì di impegnare una cifra di € 3.866,67 lorde al

